



CHIARIMENTI

OGGETTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURE CONTENENTI AMIANTO UBICATE SU FABBRICATI DI SOLBIATE, LEZZA CARPESINO E PORTICHETTO LUISAGO – CIG: 6635834F6F

QUESITO 05

In riferimento al criterio di aggiudicazione, essendo la procedura di gara affidata con il criterio del “prezzo più basso”, si chiede se si applica l’art. 122 comma 9 del Dlgs 163/2006 il quale recita:

“Art 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia – Per i lavori d’importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 87 comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3.”

RISPOSTA 05

Si precisa che Ferrovienord opera nell’ambito dei c.d. settori speciali, pertanto l’articolo menzionato nel testo del quesito non è applicabile alla presente procedura.

Il criterio di aggiudicazione disposto nel bando di gara (art. IV 2.1 “Criterio di aggiudicazione”) è il “prezzo più basso” con l’applicazione dell’art 86, comma 1, relativo al c.d “taglio delle ali”, nel caso di offerte valide pari o superiori a 10.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà all’esclusione automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dagli artt. 87 e 88, del Codice.